



Modulo di formazione internazionale

LE REGOLE IVA PER LE CESSIONI INTRA-COMUNITARIE, I RAPPORTI DI CALL-OFF STOCK E LE VENDITE A CATENA

29 NOVEMBRE 2022

RELATORI

AVV. TOMMASO FONTI, LL.M.
AVV. LUCIA BOCCAROSSA



PROGRAMMA

1. Il call-off stock (consignment stock)
2. Le vendite a catena e le triangolazioni comunitarie



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

In collaborazione con

BACCIARDI PARTNERS
international law firm

NUOVO REGIME IVA PER GLI ACCORDI DI CALL-OFF STOCK NELLA UNIONE EUROPEA



LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ❑ La **direttiva 2018/1910/UE**, emanata dal Consiglio Europeo in data 4.12.2018, ha introdotto una **regolamentazione *ad hoc* in materia di call-off stock** (i.e. nuovo Articolo 17-*bis*);
- ❑ Il **D.lgs. 5.11.2021 n. 192** che ha recepito la Direttiva;
- ❑ Gli **articoli 38-ter e 41-bis del DL 331/1993**.

***N.B.** Le Note Esplicative della Commissione UE di dicembre 2019*



LO SCOPO DELLA NORMATIVA

- ❑ **Lo scopo è di semplificare e di uniformare il trattamento IVA delle operazioni di vendita effettuate nell'ambito di tale schema negoziale;**
- ❑ **La regolamentazione IVA in esame trova applicazione unicamente nei rapporti di call-off stock all'interno dell'Unione Europea.**



IL CONTRATTO DI CALL-OFF STOCK - 1

PREMESSA

- ❑ Il **rapporto commerciale di CALL-OFF STOCK** non era sconosciuto all'Amministrazione Finanziaria italiana, in quanto lo stesso era conosciuto come **CONSIGNMENT STOCK** (*R.M. 235/96 e R.M. 44/2000*);
- ❑ Lo **strumento del CALL-OFF STOCK** previsto dalla normativa comunitaria, salvo alcune peculiarità, **coincide, nella sostanza, con il CONSIGNMENT STOCK**, così come conosciuto dagli operatori italiani e definito dalla prassi della Amministrazione finanziaria.



IL CONTRATTO DI CALL-OFF STOCK - 2

LA NATURA DEL CONTRATTO

- In termini legali, il **CALL-OFF STOCK** non è un **contratto tipico** disciplinato dal codice civile italiano;
- La fattispecie legale del CALL-OFF STOCK è **assimilata al contratto estimatorio**, in cui una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo la facoltà di restituire le cose in un termine stabilito.



IL CONTRATTO DI CALL-OFF STOCK - 3

LA FUNZIONE DEL CONTRATTO

- ❑ La particolarità dell'accordo di **CALL-OFF STOCK** è data dal fatto che:

l'effetto traslativo della proprietà si perfeziona al momento del prelievo dei beni da parte del CLIENTE ESTERO e non secondo le regole ordinarie.



LA NOVITA' DELLA NORMA COMUNITARIA LA SEMPLIFICAZIONE

- ☐ **In presenza di un accordo scritto di CALL-OFF STOCK tra Fornitore e Acquirente e al ricorrere di determinate condizioni, il trasferimento dei beni, dallo Stato Membro di partenza verso lo Stato Membro di arrivo, non integrerà una operazione di cessione intracomunitaria assimilata (i.e. *trasferimento a se stessi*).**
- ☐ **Conseguentemente, il Fornitore non dovrà identificarsi ai fini IVA nello Stato Membro di arrivo dei beni (i.e. ove è ubicato il deposito presso il quale i beni vengono stoccati).**



LE CONDIZIONI PER APPLICARE LA SEMPLIFICAZIONE - 1

❑ No identificazione IVA locale del Fornitore a condizione che:

- Il rapporto intercorra tra due soggetti passivi stabiliti in due SM diversi;
- Le merci siano spedite o trasportate verso SM2, dal Fornitore o da un terzo per conto del Fornitore, in previsione di una successiva cessione a favore di un acquirente designato in conformità di un accordo preesistente;
- Il Destinatario/Acquirente dei beni sia **identificato ai fini IVA nello SM di stoccaggio della merce** (n.b. non è importante ove sia stabilito);
- L'identità e il numero identificativo IVA dell'Acquirente/Destinataro siano **noti al Fornitore prima dell'invio dei beni**;
- Il Fornitore **non** sia stabilito nello SM di destinazione (i.e. sede della attività economica; S.O. IVA nello SM di arrivo della merce);
- Il Fornitore registri la movimentazione della merce nel proprio **registro di carico/scarico** e inserisca il numero di partita IVA dell'Acquirente nell'elenco INTRASTAT (dal 01.01.2022 è introdotto il Modello INTRA 1-sexies);
- Il **prelievo** avvenga **entro 12 mesi** dalla data di arrivo dei beni, a meno che i beni non vengano restituiti entro tale termine.



LE CONDIZIONI PER APPLICARE LA SEMPLIFICAZIONE - 2

- ❑ Se tutte le condizioni risultano soddisfatte, al momento del prelievo dei beni dal deposito:
 - **Il Fornitore** dei beni effettua una **cessione intra-UE esente da IVA** (i.e. non imponibile IVA ai sensi della normativa IVA italiana); e
 - **L'Acquirente** dei beni effettua un **acquisto intra-UE** nello SM in cui i beni si trovano al momento del prelievo dal deposito.



Purché il prelievo avvenga entro 12 mesi.



POSSIBILI SCENARI - 1

MANCATO PRELEVAMENTO DEI BENI DAL DEPOSITO ENTRO IL TERMINE DI 12 MESI

- ❑ Qualora il Destinatario/Acquirente **non prelevi/acquisti i beni** entro il termine di 12 mesi dall'arrivo degli stessi nello SM di destino, **la semplificazione** prevista dal nuovo regime comunitario **non opererà**.
- ❑ Conseguentemente, il Fornitore dovrà regolarizzare, a partire **dal giorno successivo alla scadenza dei 12 mesi**, il **precedente trasferimento dei beni verso lo SM dove i beni sono staccati** attraverso:
 - a) **una cessione intracomunitaria assimilata** nello SM di partenza; e
 - b) **un acquisto intracomunitario assimilato** nello SM di ubicazione del deposito.



POSSIBILI SCENARI - 2

RESTITUZIONE DEI BENI AL FORNITORE ENTRO IL TERMINE DI 12 MESI

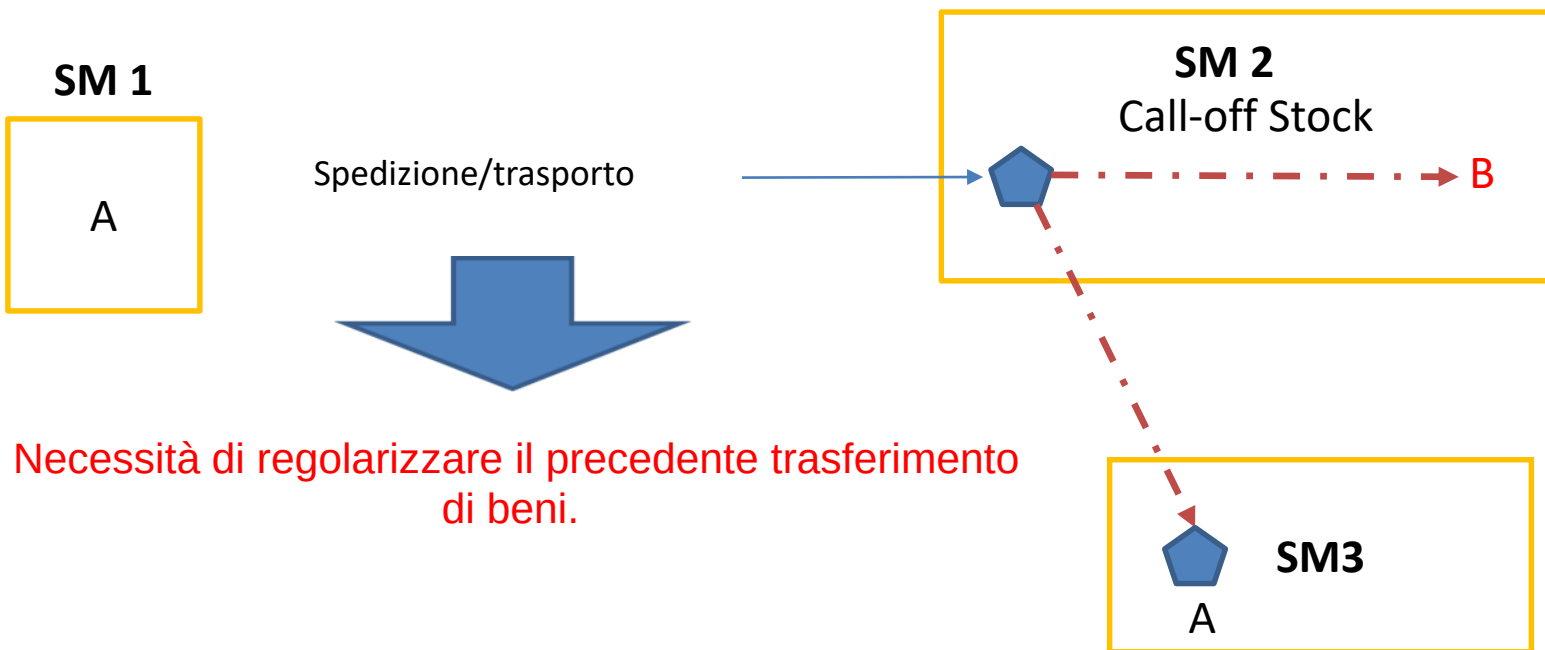
- ❑ **Non verrà integrata alcuna cessione intracomunitaria / acquisto intracomunitario** nel rapporto tra Fornitore e Acquirente.
- ❑ **Non verrà altresì integrato un trasferimento di beni a se stessi, a condizione che:**
 - I beni vengano rispediti nello SM di partenza entro il termine dei 12 mesi; e
 - Il Fornitore indichi la spedizione nel proprio registro di carico / scarico.
- ❑ Il Fornitore dovrà altresì indicare l'avvenuta restituzione dei beni nel **Modello INTRA 1-sexies** ➔ tale adempimento, tuttavia, non è una condizione sostanziale per il mantenimento della semplificazione



POSSIBILI SCENARI - 3

TRASFERIMENTO DEI BENI VERSO UN ALTRO SM

- ❑ La semplificazione **non opererà** qualora i beni vengano trasferiti in un altro SM.

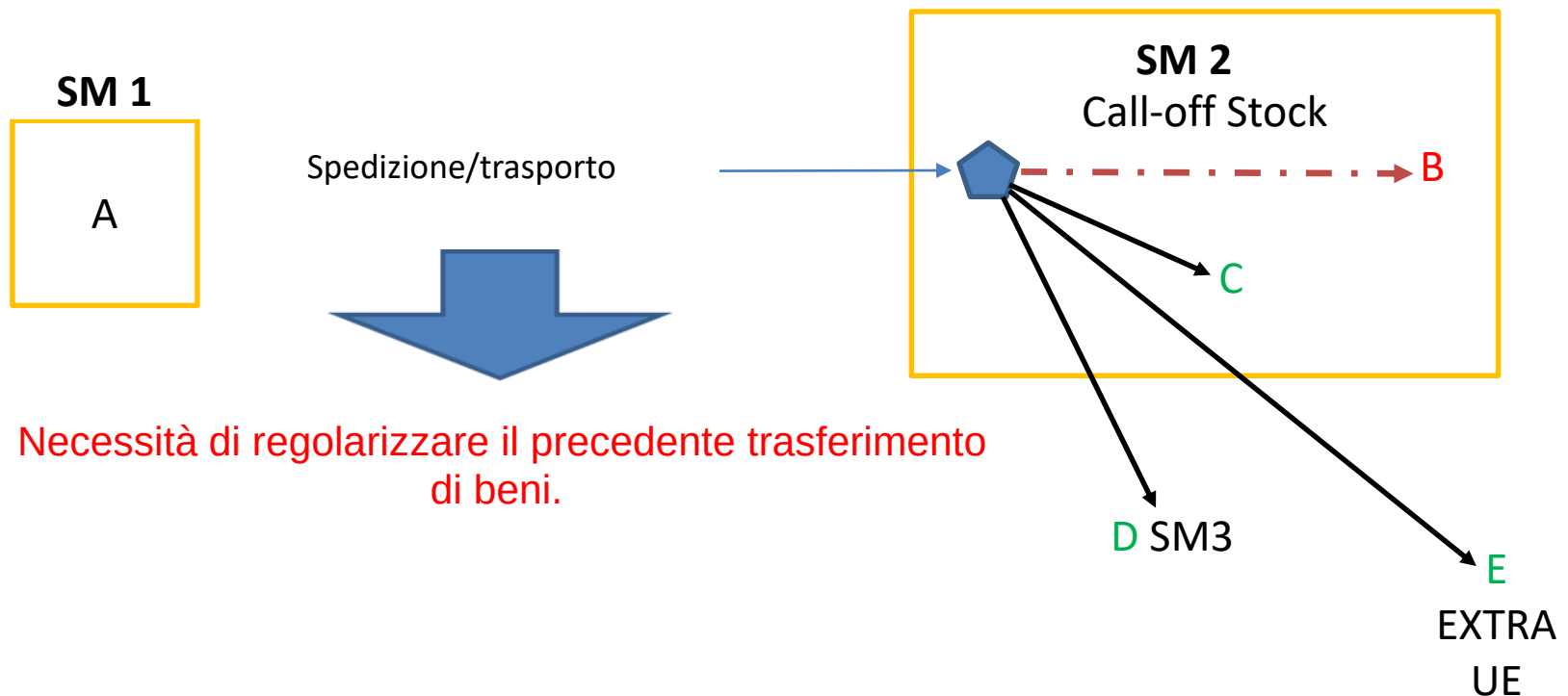




POSSIBILI SCENARI - 4

CESSIONE DEI BENI AD UN DIVERSO ACQUIRENTE

- ❑ La semplificazione **non opererà** qualora i beni vengano ceduti ad un soggetto diverso dall'originario Destinatario/Aquirente.





POSSIBILI SCENARI - 5

SOSTITUZIONE DEL DESTINATARIO/ACQUIRENTE



- ❑ La semplificazione **opererà qualora** vengano rispettate **alcune condizioni** e il Fornitore ponga in essere **alcuni adempimenti** essenziali

Segue...



POSSIBILI SCENARI – 5

SOSTITUZIONE DEL DESTINATARIO/ACQUIRENTE

- ❑ **La sostituzione del Destinatario/Acquirente non comporterà il venir meno della semplificazione a condizione che:**
 - Tutte le condizioni previste dal nuovo regime siano integrate con riferimento al nuovo Destinatario/Acquirente;
 - Il Fornitore indichi la sostituzione nel proprio registro di carico / scarico e nel Modello INTRA 1-sexies.
- ❑ **Rimane fermo il termine dei 12 mesi iniziale:** il periodo in cui i beni sono stati stoccati presso il primo Destinatario/Acquirente si cumula con il periodo in cui i beni sono stoccati presso il nuovo Destinatario/Acquirente.

Segue...



POSSIBILI SCENARI – 5

SOSTITUZIONE DEL DESTINATARIO/ACQUIRENTE

□ **E' necessario** che:

- il Fornitore **stipuli un contratto di CALL-OFF STOCK** con il nuovo Destinatario/Aquirente, **prima o contestualmente alla risoluzione del rapporto/contratto con il Destinatario / Aquirente sostituito – i.e. NO SOLUZIONE DI CONTINUITA' TRA I DUE RAPPORTI / ACCORDI;**
- la **sostituzione** deve avvenire **prima che il nuovo Destinatario / Aquirente prelevi / acquisti la merce dal deposito.**

***N.B.** In tale senso le Note Esplicative della Commissione UE (para. 2.5.12) e la recente Risposta dell'AdE del 25.11.2022 n. 574*



RISCHIO DI STABILE ORGANIZZAZIONE AI FINI IVA DEL FORNITORE -1-

EFFETTI SUL REGIME DI CALL-OFF STOCK

- ☐ In caso di **S.O. IVA del Fornitore** nello SM di deposito dei beni → **non applicazione della semplificazione.**

- ☐ **E' sufficiente la sola presenza di una S.O. IVA del Fornitore** a prescindere che la S.O. partecipi alla cessione dei beni effettuata dal Fornitore a favore del Destinatario / Acquirente (cfr. para. 2.5.1 delle Note Esplicative)



RISCHIO DI STABILE ORGANIZZAZIONE AI FINI IVA DEL FORNITORE -2-

- ❑ Il **Fornitore** integrerà una **S.O.** ai fini **IVA** nel territorio dello Stato Membro di destinazione dei beni **qualora**:
 - I beni del Fornitore vengano stoccati all'interno di un **deposito nella disponibilità del Fornitore** (i.e. acquisito in proprietà o in locazione); e
 - Il deposito sia **gestito dal Fornitore stesso con mezzi propri** (i.e. beni strumentali e dipendenti del Fornitore).



II REGISTRO DI CARICO / SCARICO

- ☐ La normativa comunitaria ha precisato quali informazioni devono essere riportate e contenute all'interno del registro di carico / scarico tenuto sia dal Fornitore che dal Destinatario / Acquirente.
- ☐ Si veda al riguardo l'articolo 54-bis del Reg. UE n. 282/2011.
- ☐ Per le modalità di tenuta occorre fare riferimento alla normativa italiana, ovvero sia all'art. 39 del DPR IVA.



II REGISTRO DI CARICO / SCARICO DEL FORNITORE

- ❑ Il **registro** tenuto dal **fornitore** deve contenere le seguenti **informazioni**:
- a) lo SM a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati e la data di spedizione o di trasporto dei beni;
 - b) il numero di P.IVA del destinatario dei beni, attribuito dallo SM verso il quale i beni sono spediti o trasportati;
 - c) lo SM verso cui i beni sono spediti o trasportati, l'indirizzo del deposito in cui i beni sono immagazzinati, e la data di arrivo dei beni presso il deposito;
 - d) il valore, la descrizione e la quantità dei beni stoccati presso il deposito;
 - e) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione dei beni e il numero di identificazione IVA dell'acquirente;
 - f) il valore, la descrizione e la quantità dei beni eventualmente restituiti al fornitore, nonché la data in cui i beni sono restituiti.



IL REGISTRO DI CARICO / SCARICO DELL'ACQUIRENTE

- ❑ Il **registro** tenuto dal **destinatario/acquirente** deve contenere le seguenti **informazioni**:
- a) il numero di P.IVA del fornitore che trasferisce i beni in regime di call-off stock;
 - b) la descrizione e la quantità dei beni ricevuti dal destinatario/acquirente;
 - c) la data di arrivo dei beni presso il deposito;
 - d) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti al destinatario/acquirente, nonché la data in cui ha luogo l'acquisto intra-comunitario dei beni;
 - e) la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono rimossi dal deposito per ordine del fornitore;
 - f) la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto o la data in cui questi eventi sono accertati.



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

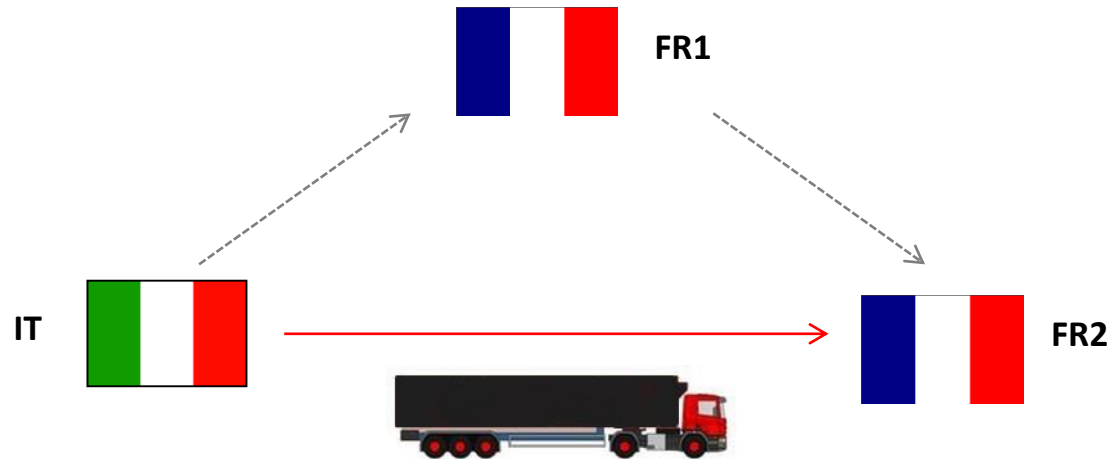
In collaborazione con

BACCIARDI PARTNERS
international law firm

LE VENDITE A CATENA

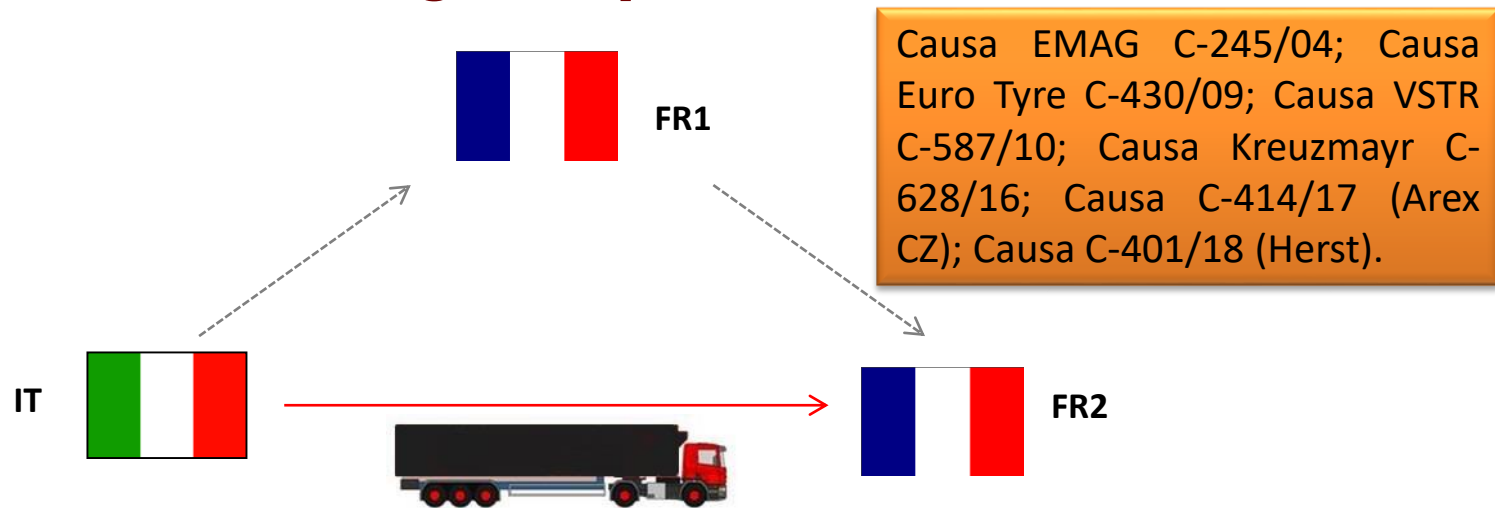


ASPETTI DEFINITORI



- ❑ Le **vendite a catena** consistono in **cessioni successive degli stessi beni** che presentano le seguenti caratteristiche:
- **Almeno 2 vendite successive** e, quindi, **almeno 3 soggetti** nella catena;
 - **Unico trasporto** dei beni tra **Stati Membri**;
 - I **beni** devono essere **spediti o trasportati direttamente** dallo SM del primo cedente **allo SM dell'ultimo acquirente** della catena.

GLI ANTEFATTI: la giurisprudenza della CGUE



- ☐ Il trasporto intra-comunitario dei beni può essere ricondotto ad una sola cessione nella catena; e, conseguentemente
- ☐ Una sola cessione nella catena può essere quella intra-UE esente;
- ☐ Per individuare a quale delle due cessioni deve essere attribuito il trasporto intracomunitario, occorre “**determinare in quale momento sia avvenuto, in favore dell’acquirente finale, il secondo trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario**”;
- ☐ La cessione intra-UE esente è:
 - la **prima**, se l’acquirente finale dispone dei beni nello Stato Membro di destinazione;
 - la **seconda**, se l’acquirente finale dispone dei beni nello Stato Membro di partenza.



LE NOVITA' IN MATERIA DI VENDITE A CATENA -1-

La normativa di riferimento

- ❑ La **Direttiva 2018/1910/UE** ha introdotto, all'interno della Direttiva IVA, il **nuovo articolo 36-bis** che disciplina le vendite a catena;
- ❑ Lo **scopo della norma** è di **semplificare e introdurre una regola comune** a tutti gli Stati Membri **per determinare a quale vendita, nella catena, deve essere attribuito il trasporto intracomunitario dei beni e, quindi, l'esenzione;**
- ❑ La nuova disciplina delle cessioni intracomunitarie a catena è entrata in vigore il **1° gennaio 2020**, anche se l'Italia l'ha recepita tardivamente con il D.lgs. n.192/2021 che ha introdotto il **nuovo art. 41-ter DL 331/93** in vigore dal 1.12.21.



LE NOVITA' IN MATERIA DI VENDITE A CATENA -2-

L'ambito applicativo della nuova norma

- ❑ La nuova norma **si applica al solo caso in cui il trasporto o la spedizione dei beni** nello Stato Membro di destinazione è **effettuato dall'operatore intermedio** (c.d. promotore)



DEFINIZIONE DI OPERATORE INTERMEDIO

(Art. 36-bis, par. 3, Direttiva IVA; Art. 41-ter co.1 DL 331/93)



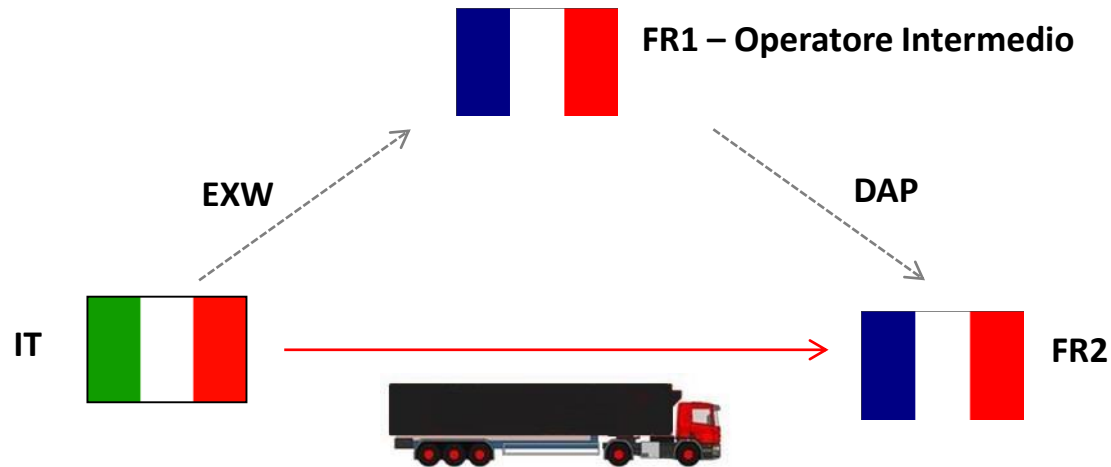
LE NOVITA' IN MATERIA DI VENDITE A CATENA -3-

La definizione di operatore intermedio

- ❑ E' il cedente all'interno della catena, **diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o per il tramite di un terzo che agisce per suo conto.**
- ❑ Pertanto, **non può essere qualificato come operatore intermedio:**
 - **il primo cedente**, per espressa previsione normativa;
 - **l'ultimo acquirente della catena**, in quanto lo stesso non potrà mai assumere la qualifica di cedente.
- ❑ Il **terzo**, che agisce per conto dell'operatore intermedio, **può anche essere un altro soggetto coinvolto nella catena.**

LE NOVITA' IN MATERIA DI VENDITE A CATENA -4-

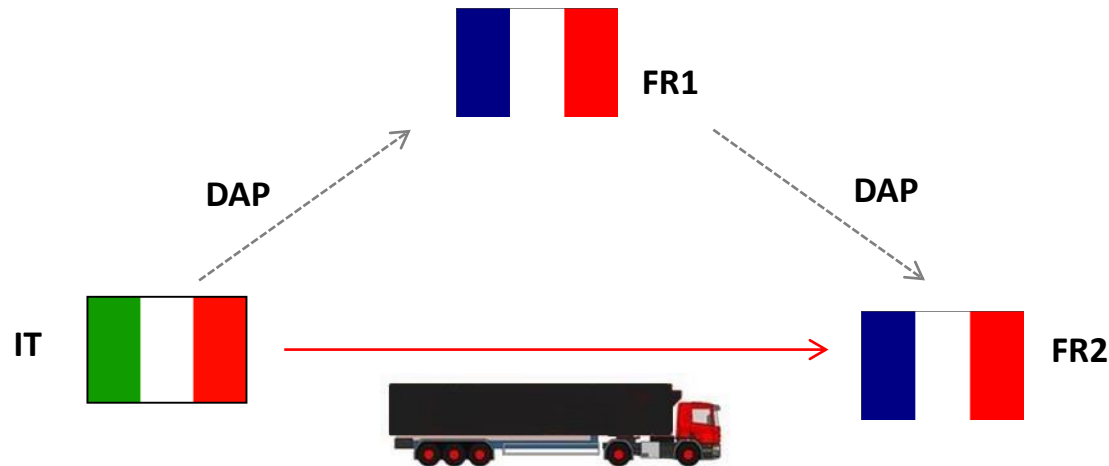
Caso 1 – Trasporto curato o organizzato da FR1



- ❑ La **REGOLA**: se **FR1 comunica a IT la propria P.IVA FRA** (o altra P.IVA diversa da quella dello SM di partenza dei beni), il trasporto è attribuito alla vendita effettuata da IT a FR1 e questa sarà la cessione intra-UE esente; la vendita da FR1 a FR2 sarà una cessione domestica in FRA;
- ❑ La **DEROGA**: se **FR1 comunica a IT la propria P.IVA ITA** (i.e. quella rilasciata dallo SM di partenza dei beni), il trasporto è attribuito alla vendita effettuata da FR1 a FR2 e questa sarà la cessione intra-UE esente; la vendita da IT a FR1 sarà una cessione domestica in ITA.

LE NOVITA' IN MATERIA DI VENDITE A CATENA -5-

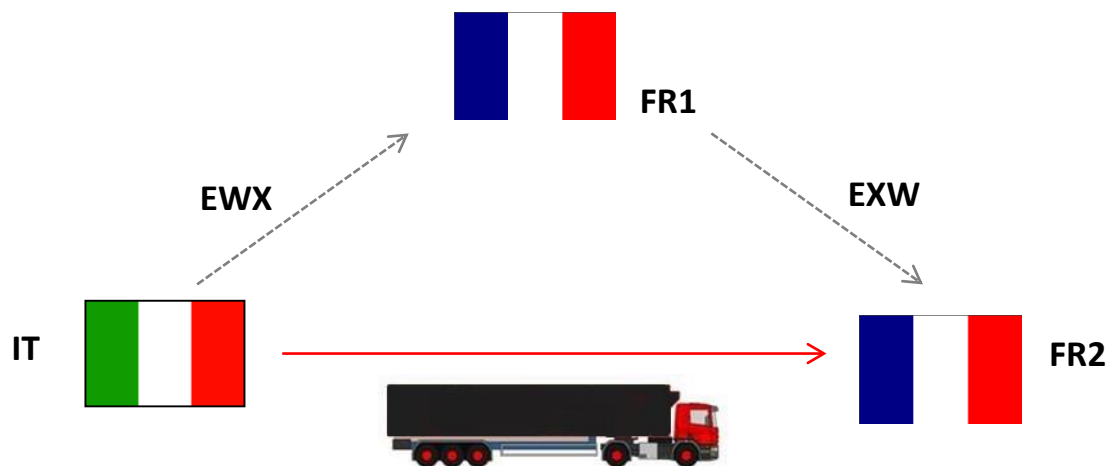
Caso 2 – Trasporto curato o organizzato da IT



- ☐ La **NUOVA NORMA NON TROVA APPLICAZIONE** al caso in esame;
- ☐ Occorre fare ricorso ai principi espressi dalla CGUE: i.e. ***in quale SM l'acquirente finale acquisisce il potere di disporre dei beni come proprietario?*** ➡ **Importanza degli accordi contrattuali e dei termini di resa.**
- ☐ In tale caso, l'acquirente finale acquisisce il possesso dei beni in FRA e quindi:
 - La cessione intra-UE esente sarà quella da IT a FR1 (al ricorrere di tutte le condizioni previste dall'art. 138 Direttiva); mentre
 - La vendita da FR1 a FR2 sarà una cessione domestica in FRA.

LE NOVITA' IN MATERIA DI VENDITE A CATENA -6-

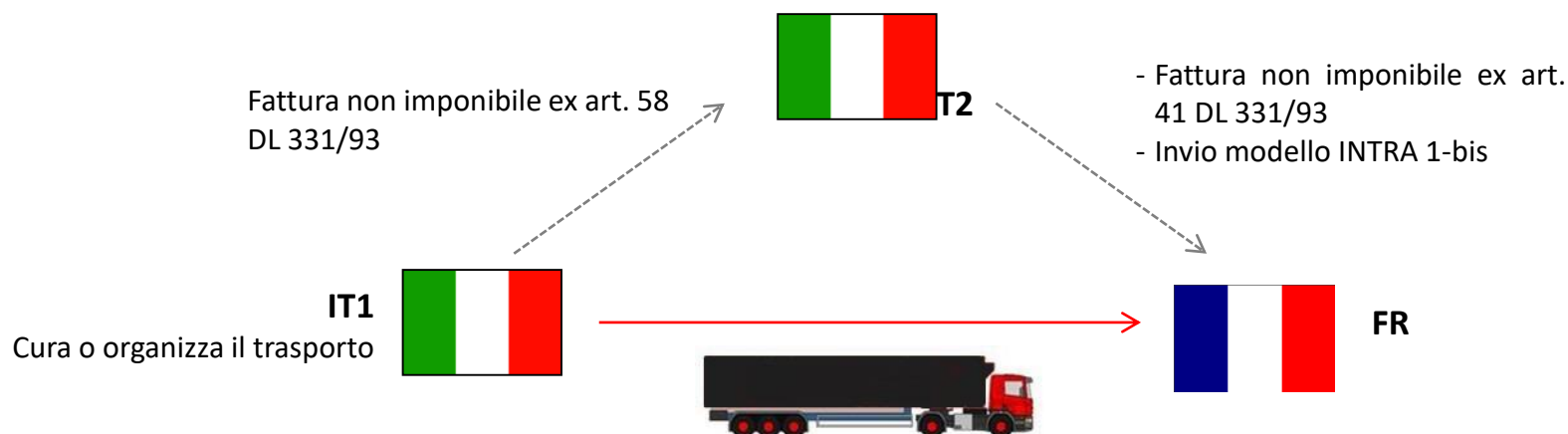
Caso 3 – Trasporto curato o organizzato da FR2



- ☐ La **NUOVA NORMA NON TROVA APPLICAZIONE** al caso in esame;
- ☐ Occorre fare ricorso ai principi espressi dalla CGUE: i.e. ***in quale SM l'acquirente finale acquisisce il potere di disporre dei beni come proprietario?*** ➡ **Importanza degli accordi contrattuali e dei termini di resa.**
- ☐ In tale caso, l'acquirente finale acquisisce il possesso dei beni in ITA e quindi:
 - La cessione intra-UE esente sarà quella da FR1 a FR2 (al ricorrere di tutte le condizioni previste dall'art. 38 Direttiva); mentre
 - La vendita da IT1 a FR1 sarà una cessione domestica in ITA.

LE NOVITA' IN MATERIA DI VENDITE A CATENA -6-

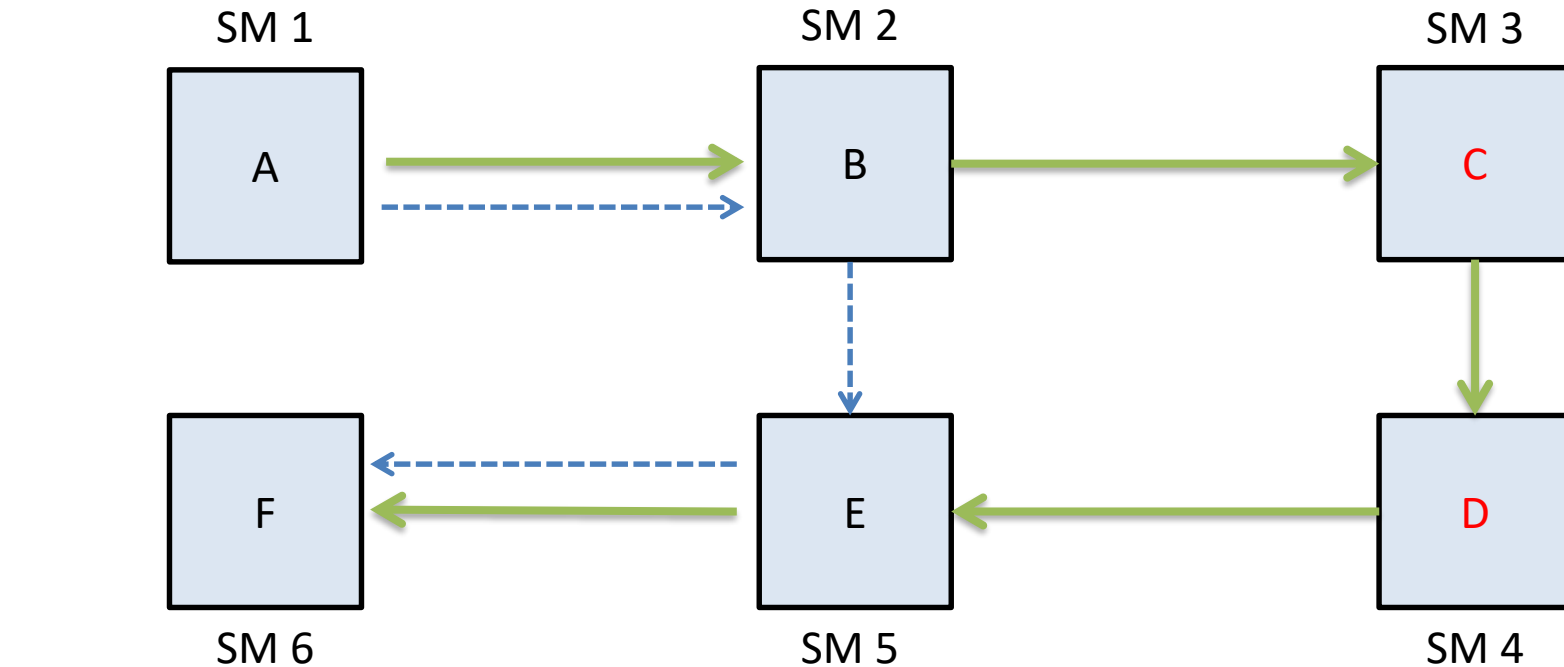
Caso 4 – Triangolazione interna con acquirente finale UE



- ❑ **Possibile non conformità dell'art. 58 DL 331/93 con la nuova norma comunitaria sulle vendite a catena**, in quanto quest'ultima presuppone che la vendita da IT1 a IT2 sia una cessione domestica ai fini IVA;
- ❑ Questo **aspetto non è stato ancora chiarito né dall'AdE né dalla giurisprudenza**;
- ❑ Ad oggi, tuttavia, **l'art. 58 DL 331/93 non è stato ancora abrogato e**, pertanto, la dottrina maggioritaria lo ritiene **ancora applicabile** (*in tale senso anche Assonime Circ. 26.07.2022 n. 24*)

LE NOVITA' IN MATERIA DI VENDITE A CATENA -7-

Caso 5 – Vendita a catena con più di tre operatori

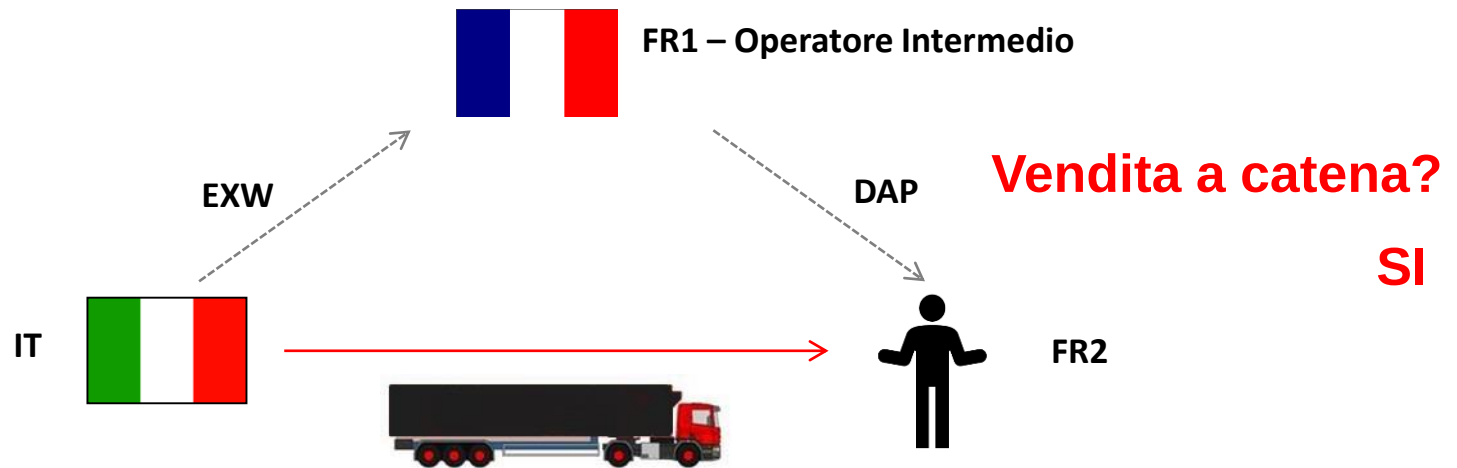


C o D
 **Operatore intermedio**
Flussi contrattuali
 **Trasporto**

Che cosa accade se ad organizzare il trasporto sono B o E?

LE NOVITA' IN MATERIA DI VENDITE A CATENA -8-

Caso 6 – L'acquirente finale è un consumatore



- ❑ La **REGOLA**: se **FR1 comunica a IT la propria P.IVA FRA** (o altra P.IVA diversa da quella dello SM di partenza dei beni), il trasporto è attribuito alla vendita effettuata da IT a FR1 e questa sarà la cessione intra-UE esente; la vendita da FR1 a FR2 sarà una cessione domestica in FRA;
- ❑ La **DEROGA**: se **FR1 comunica a IT la propria P.IVA ITA** (i.e. quella rilasciata dallo SM di partenza dei beni):
 - la **PRIMA vendita** da IT a FR1 sarà una **cessione domestica in ITA**;
 - il trasporto è attribuito alla **SECONDA vendita** effettuata da FR1 a FR2 e questa sarà **una vendita a distanza** (*art. 41, co.1, lett. b, DL 331/93*).



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA ROMAGNA
FORLÌ-CESENA E RIMINI

In collaborazione con

BACCIARDI PARTNERS
international law firm

LE TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE



LE TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE -1-

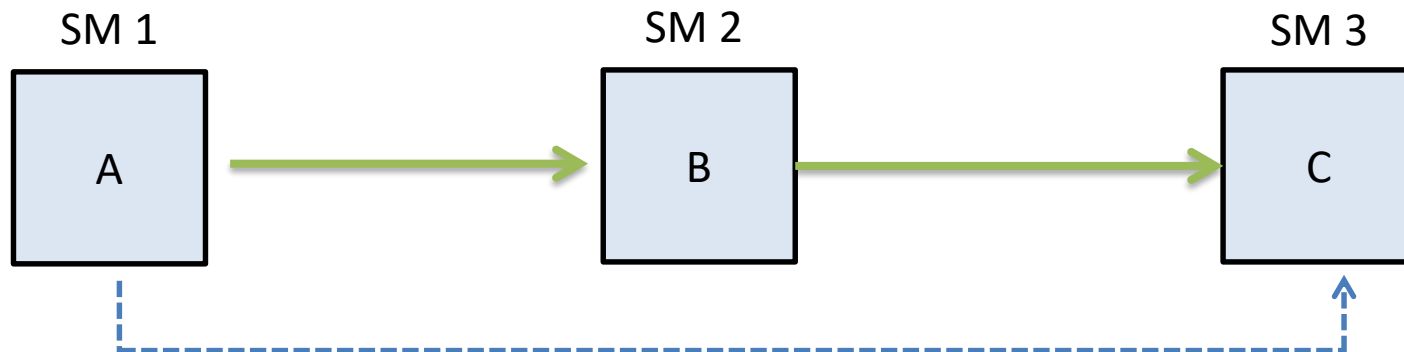
Aspetti definitori

- ❑ Le Operazioni Triangolari Comunitarie **rientrano nel concetto di vendite a catena** (di cui sono una specie tipizzata), in quanto si compongono di due successive cessioni degli stessi beni.
- ❑ Nell'Operazione Triangolare Comunitaria intervengono infatti **tre soggetti passivi IVA identificati in tre Paesi UE diversi (A, B e C)** e il soggetto intermedio **B** (c.d. promotore):
 - acquista i beni da **A** per rivenderli a **C**; e
 - i beni vengono trasportati direttamente dallo SM di **A** nello SM di **C**.

LE TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE -2-

La normativa di riferimento

- ❑ Disciplinata dall'articolo 141 della Direttiva IVA, il quale **prevede la applicazione di una semplificazione** al ricorrere di determinate condizioni



N.B. La semplificazione consiste nell'evitare che B si debba identificare nello Stato Membro di destinazione dei beni (SM3)





LE TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE -3-

Le condizioni per applicare la semplificazione

- ❑ Per applicare la semplificazione delle operazioni triangolari:
 - a) Il **promotore (B)** deve essere un soggetto passivo **non stabilito nello Stato Membro di destinazione dei beni (SM3)**, ma identificato ai fini IVA in un altro Stato Membro (SM2);
 - b) Il promotore (B) deve **acquistare i beni ai fini della successiva cessione di tali beni** nello Stato Membro di destinazione (SM3);
 - c) I **beni sono trasportati direttamente da** uno Stato Membro (**SM1**) diverso da quello in cui B è identificato (SM2) **a destinazione** del soggetto nei confronti del quale B deve effettuare la cessione successiva (C);
 - d) Il destinatario della cessione successiva (C) è un altro soggetto passivo identificato nello Stato Membro di destinazione dei beni (SM3);
 - e) **C è stato designato**, conformemente all'articolo 197 della Direttiva IVA, **come debitore dell'IVA** dovuta per la cessione effettuata da B in SM3.



LE TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE -7-

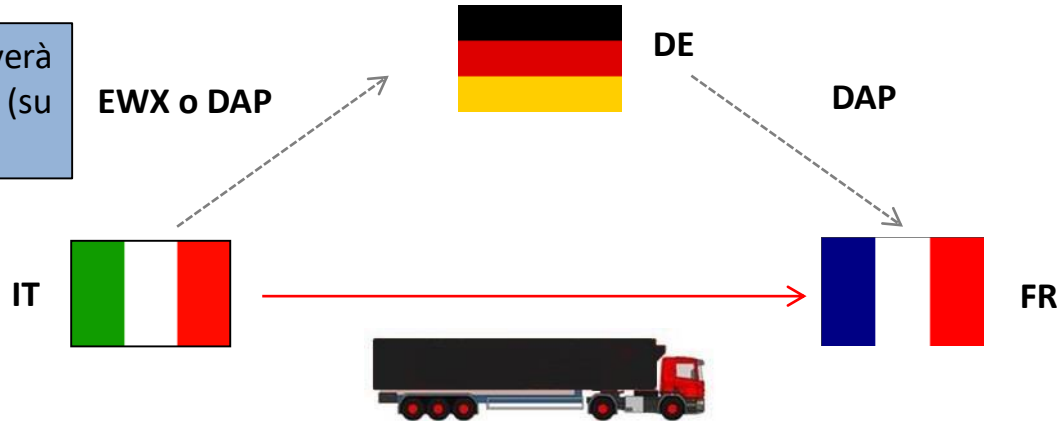
Il ruolo dell'operatore italiano

- ❑ L'operatore economico italiano può intervenire nella operazione di triangolazione comunitaria come:
- primo cedente;
 - promotore;
 - acquirente finale.

LE TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE -8-

IT interviene come primo cedente

NB: In caso di EXW, troverà applicazione l'art. 36-bis (su vendite a catena)



RAPPORTO IT-DE



FATTURA NON IMPONIBILE ART. 41, DL 331/1993 con indicazione consegna in FR

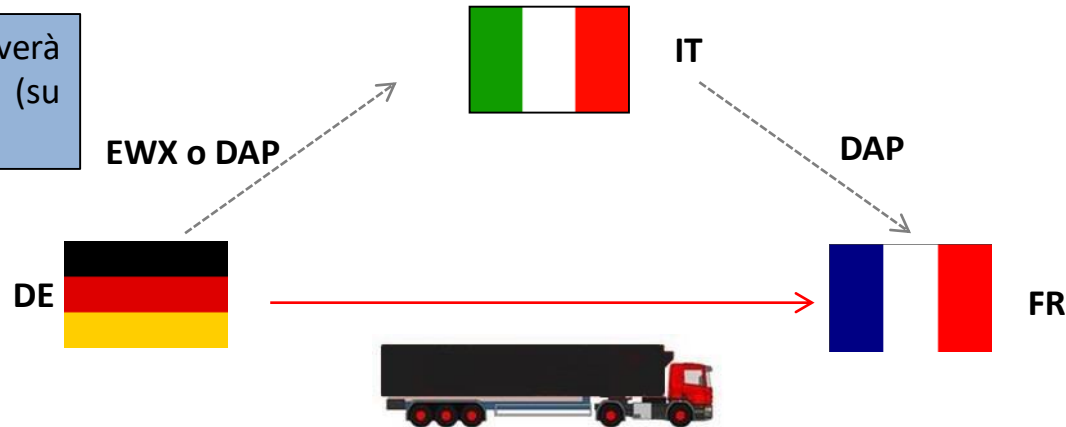


INTRA 1-BIS indicando codice ISO e P.IVA di DE, ma codice ISO di FR quale Paese di Destinazione

LE TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE -9-

IT interviene come promotore

NB: In caso di EXW, troverà applicazione l'art. 36-bis (su vendite a catena)



RAPPORTO DE-IT



FATTURA INTEGRATA SENZA IVA ART. 40,
COMMA 2, DL 331/1993

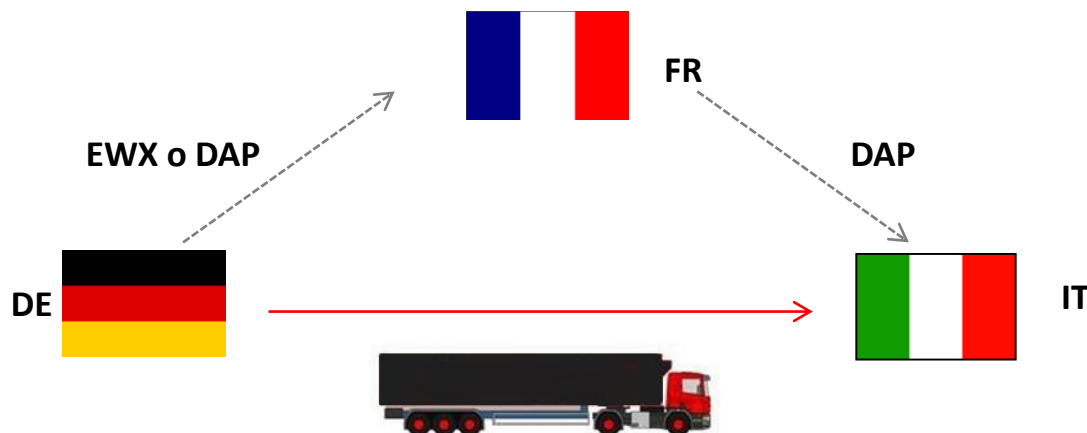
RAPPORTO IT-FR



FATTURA NON IMPONIBILE IVA ART. 41, DL
331/1993, **DESIGNANDO FR COME
DEBITORE IVA + INTRA 1-BIS AI SOLI FINI
FISCALI**

LE TRIANGOLAZIONI COMUNITARIE -10-

IT interviene come cessionario finale



RAPPORTO FR-IT



FATTURA INTEGRATA CON IVA ART. 46, DL
331/1993 + INTRA 2-BIS



Modulo di formazione internazionale

LE REGOLE IVA PER LE CESSIONI INTRACOMUNITARIE, I RAPPORTI DI CALL-OFF STOCK E LE VENDITE A CATENA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

CONTATTI

AVV. TOMMASO FONTI, LL.M. tommasof@bacciardistudiolegale.it

AVV. LUCIA BOCCAROSSA lucia.boccarossa@bacciardistudiolegale.it